

337 Coadiutori del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 231 (Coadiutori del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente  red
Art. 337 Coadiutori del curatore
1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.
modifiche e precedente normativa  blue
precedente normativa di riferimento
<b>Art. 231 (Coadiutori del curatore).</b> Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.
la giurisprudenza  green



337 Coadiutori del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 231 (Coadiutori del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -		
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it		

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello